



Unione dei Comuni “Alto Cilento”

Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra – Prignano
Perdifumo C.to - Rutino – Torchiara
Centrale Unica di Committenza

DISCIPLINARE DI GARA

(Allegato al Bando di gara n. 04/2016 - prot. n. 770 del 14.04.2016)

Oggetto: PROCEDURA APERTA DI PROJECT FINANCING PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO DI AGROPOLI, CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.

Codice CUP: I83G15000460007

Codice CIG: 6665369480

(Articolo 1)

ENTE TITOLARE DELL’INTERVENTO E SOGGETTO GESTORE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

Ente titolare dell’affidamento (amministrazione aggiudicatrice):

Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Alto Cilento – sede operativa - Piazza della Repubblica, 3 – 84043 Agropoli (SA) - Italia

Telefono: 0974.82.74.20 – Fax 0974.82.74.54

Indirizzo Web <http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/>

Indirizzo E-mail: altocilento.cuc@gmail.com

Indirizzo Pec: altocilento.cuc@pec.it

Responsabile dell’affidamento CUC geom. Sergio Lauriana.

Ente titolare del contratto e gestore dell’esecuzione della concessione (amministrazione contraente):

Comune di Agropoli – Piazza della Repubblica, 3 – 84043 Agropoli (SA) - Italia

Telefono: 0974 827413 – Fax 0974 827145

Indirizzo Web www.comune.agropoli.sa.it

Indirizzo E-mail: manutenzione@comune.agropoli.sa.it

Indirizzo Pec: manutenzione@pec.comune.agropoli.sa.it

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Agostino Sica.

(Articolo 2)

CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE E DELL’OFFERTA

Il presente disciplinare si riferisce alla gara, indetta ai sensi dell’art. 153, comma 19, del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, con procedura aperta, per l’affidamento, della concessione di lavori, mediante project financing, avente ad oggetto la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, la fornitura di energia elettrica, compresa la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione e la successiva gestione degli stessi. Scopo primario della concessione di lavori è l’adeguamento degli impianti, il miglioramento della qualità del servizio ed il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme sul contenimento dell’inquinamento luminoso.

Le caratteristiche minime dell’intervento sono meglio descritte nella proposta, presentata dalla ditta DERVIT S.p.A., nel testo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 050 del 28.01.2015, costituente il documento fondamentale per l’individuazione delle prestazioni richieste ai fini della presente procedura, contenente il progetto preliminare, unitamente a tutti gli elaborati allo stesso allegato, la bozza di convenzione, le specifiche del servizio e della gestione.

Fermo restando il contenuto della concessione, meglio descritto nella proposta menzionata, costituiscono adempimenti di base a carico del concessionario:

- 1) La progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione, oggetto del Project Financing, e gli interventi aggiuntivi proposti dal Concessionario nell'offerta tecnica presentata in fase di gara;
- 2) la progettazione dell'intervento definitiva ed esecutiva dovrà essere eseguita da tecnici abilitati e dovrà essere conforme alle indicazioni di cui alla vigente normativa di settore, alle indicazioni contenute nel progetto preliminare approvato dall'amministrazione concedente in accordo con l'Ufficio Tecnico della stessa.
- 3) L'esecuzione (inclusa fornitura dei materiali, posa in opera, collegamento, allaccio e quant'altro necessario alla messa in esercizio degli impianti) di tutti gli interventi di messa a norma ed adeguamento - compresi gli interventi di miglioramento delle caratteristiche tecniche, funzionali od estetiche degli impianti di illuminazione e relativi annessi e pertinenze, secondo le tipologie e le modalità di intervento minutamente indicati nel progetto preliminare e nella bozza di convenzione, facenti parte della documentazione di gara (su corpi illuminanti, quadri elettrici, pali, linee di trasporto, ecc.) e gli interventi migliorativi proposti dal Concessionario nell'offerta tecnica presentata in fase di gara.
- 4) Installazione di adeguate apparecchiature elettroniche al fine di ottenere il risparmio energetico.
- 5) Ogni altro intervento, non indicato nel presente disciplinare, descritto nel progetto preliminare e nella bozza di convenzione posti a base di gara.
- 6) La gestione degli impianti di pubblica illuminazione, compresa la manutenzione ordinaria e programmata-preventiva, nonché la manutenzione straordinaria nei limiti di quanto previsto dal progetto preliminare e dalla bozza di convenzione posti a base di gara, di tutti gli impianti di proprietà del Comune di Agropoli alla data della sottoscrizione della convenzione, secondo le modalità e le caratteristiche illustrate nei documenti di gara, previa voltura delle utenze, da effettuare ad esclusivo onere del concessionario, per la durata della concessione.
- 7) La corresponsione degli oneri d'energia alla società elettrica distributrice, o ad altro soggetto, sia esso produttore, grossista o distributore, previa voltura ovvero stipulazione di un nuovo contratto di fornitura dell'energia elettrica con il concessionario, che ne diventerà intestatario a partire dalla data di consegna degli impianti. La stipula della convenzione costituirà formale autorizzazione per la voltura dei contratti di somministrazione dell'energia elettrica in essere al momento della sottoscrizione della predetta convenzione.
- 8) La riconsegna all'amministrazione, allo scadere della concessione, degli impianti avuti in concessione e le relative pertinenze, ivi compresi eventuali interventi/opere migliorativi realizzati nel corso del periodo di gestione, in perfetto stato di conservazione ed efficienza nonché adeguati alla normativa a quel tempo vigente, senza per questo pretendere alcun corrispettivo o ulteriore beneficio. All'atto della riconsegna il concessionario dovrà provvedere a proprio onere e spese alla voltura delle utenze in capo all'Ente avente titolo, sollevando lo stesso da qualsiasi spesa.
- 9) La disponibilità al passaggio delle consegne ed all'affiancamento, prima della scadenza della concessione, dell'eventuale subentrante gestore degli impianti.
- 10) Provvedere, nel periodo di vigenza della concessione, ad eseguire su richiesta del Concedente verifiche e prove tecniche sugli impianti in gestione. Le prove suddette saranno a esclusivo carico del Concessionario che non potrà per questo pretendere alcun corrispettivo o ulteriore beneficio.

Gli interventi di cui trattasi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e la ditta concessionaria dovrà, preventivamente, provvedere autonomamente all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, permessi eventualmente necessari, predisponendo la documentazione all'uopo necessaria.

Oltre alla progettazione (livelli definitivo ed esecutivo) sono compresi, la fornitura e la posa dei materiali e i necessari collegamenti e connessioni (compresi eventuali relativi oneri).

A carico del concessionario è posta altresì la direzione dei lavori. Il concessionario dovrà inoltre consentire l'esecuzione dei collaudi, in corso d'opera e finale, a tecnico prescelto e nominato dal concedente, rimanendo in capo al concessionario il rimborso al concedente del relativo compenso.

Il concessionario dovrà provvedere, per tutta la durata della concessione, mediante proprio personale, alla gestione degli impianti ai fini dell'ottimale funzionamento del complesso degli impianti e dei singoli componenti, in condizioni di equilibrio economico - finanziario, con l'assunzione dei relativi oneri di carattere amministrativo. Il concessionario, a proprie spese, dovrà provvedere a prendere in carico le utenze relative agli impianti di illuminazione pubblica, provvedendo anche al pagamento delle relative bollette di fornitura.

Tutti gli impianti e le opere, fisse e mobili, realizzate dal Concessionario ai fini dell'esecuzione del contratto, compresi accessori pertinenze e quanto altro, fatto salvo il diritto di uso e sfruttamento spettante al Concessionario nel corso della durata della concessione, saranno di proprietà del Concedente dal momento della loro realizzazione e rientreranno nella piena disponibilità di quest'ultimo alla scadenza della concessione senza che venga corrisposto al concessionario alcuno corrispettivo o beneficio supplementare.

L'entità complessiva della concessione di lavori, così come risultante dalla bozza di convenzione, è fissata in € 20.082.165,87 di cui:

- a) € 2.582.165,87 per i lavori di adeguamento normativo, rifacimento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, ripartiti in € 1.987.373,71 per lavori (di questi € 1.971.221,26 per importo a base d'asta ed € 16.152,45 per oneri di sicurezza) ed € 554.017,53 per somme a disposizione;
- b) € 40.774,63 per oneri di progettazione definitiva ed esecutiva;

c) € 700.000,00 quale importo annuale presunto per i lavori di manutenzione ordinaria e della fornitura di energia elettrica.

L'intervento, come meglio specificato nel progetto preliminare posto a base di gara, relativamente alle opere da realizzare, appartiene alla categoria OG10 (unica e prevalente) classifica IV (importo fino ad € 2.582.000,00) ai sensi dell'art. 61 D.P.R. n. 207/2010.

L'Amministrazione Aggiudicatrice con la concessione intende ottenere l'adeguamento e la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica del territorio, l'ottimizzazione della gestione degli stessi, ottenendo contemporaneamente la riduzione del consumo energetico e dei costi sostenuti per la gestione e manutenzione (programmata, non programmata e straordinaria) degli impianti.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Tuttavia, per assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, viene stabilito un prezzo (canone annuo) a favore del concessionario, così come specificato ai successivi capoversi.

Al concessionario verrà corrisposto da parte dell'Ente un canone annuo pari ad € 700.000,00.

Tale ultimo canone è soggetto ad aggiornamento, così come stabilito dall'art. 5 della bozza di convenzione, allegata al progetto preliminare posto a base di gara.

Tale canone sarà corrisposto così come disciplinato dall'art.6 della bozza di convenzione, allegata al progetto preliminare posto a base di gara.

Le offerte devono essere sostenibili dal punto di vista economico e finanziario, pertanto, dovranno essere corredate, **a pena d'esclusione**, da un Piano Economico e Finanziario, asseverato da uno dei soggetti di cui all'art. 153, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il corrispettivo annuale per la concessione dell'intervento sarà comunque indicato dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, costituendo elemento di valutazione dell'offerta.

Non sono ammesse offerte con canone in aumento ovvero che comportino ulteriori costi a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Il concessionario dovrà svolgere a proprie cure e spese, senza alcun onere finanziario a carico dell'ente, a fronte del canone sopra definito, tutte le attività oggetto della concessione.

(Articolo 3)

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara:

- a) Gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere **a)** (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), **b)** (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e **c)** (consorzi stabili), dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) Gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere **d)** (raggruppamenti temporanei di concorrenti), **e)** (consorzi ordinali di concorrenti), **e-bis)** (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed **f)** (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 oppure le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) operatori economici stabiliti in altri Stati Membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. **f-bis)** del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara, alle condizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 163/2006, all'art. 62 del Regolamento, nonché a quelle contenute nel presente disciplinare.

Ai predetti soggetti si applicano, per quanto ad essi riferibili, le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelle dell'articolo 92 del D.P.R. 5 novembre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.

(Articolo 4)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

a) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1. le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), *m-bis)*, *m-ter* ed *m-quater)*, del Codice;
 2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- b) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
- c) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

- d) Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).
- e) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che, qualora intendano eseguire le prestazioni di progettazione ed esecuzione dei lavori e di gestione dei servizi con la propria organizzazione di impresa, ma non sono in possesso dei prescritti requisiti di progettazione tramite il proprio staff di progettazione, indichino o associno progettisti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli art. 90 comma 8 e 38, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del Codice dei contratti pubblici nonché le cause di esclusione e di cui all'art. 253 del Regolamento.

(Articolo 5)

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *anacass*, reso disponibile dall' ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi Contratti Pubblici ANACass) secondo le istruzioni ivi contenute.

(Articolo 6)

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

- a) La documentazione di gara consistente in Bando, presente disciplinare di gara, e relativa modulistica è disponibile sul sito internet: <http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/client/bandi/bandi.aspx>.
Con riferimento ai termini d'invio dei documenti posti a base di gara, il progetto preliminare e la bozza di convenzione presentata dal soggetto promotore (*con la sola esclusione del Piano Economico Finanziario*), indispensabili per produrre l'offerta migliorativa, potranno essere rilasciati su "pendrive" e/o altro supporto informatico (cd) dalla C.U.C. sede operativa di Agropoli, siti in Piazza della Repubblica, 3, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
La stazione appaltante in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.
- b) Sarà, inoltre, possibile prendere visione della documentazione di gara di cui al precedente paragrafo a), compreso il progetto preliminare e la bozza di convenzione, per la formulazione dell'offerta, presso gli **Uffici della C.U.C. sede operativa di Agropoli, siti in Piazza della Repubblica, 3, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.**
- c) Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
- d) Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.
- e) Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, **almeno 15 (quindici) giorni** prima del termine previsto per la presentazione delle offerte, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) altocilento.cuc@pec.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo PEC cui indirizzare la convocazione.
- f) Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con **almeno 1 giorno di anticipo**. All'atto del sopralluogo, a ciascun incaricato verrà rilasciato il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo.
- g) Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato SOA/CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.
- h) In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito di delega di almeno un partecipante al raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio.
- i) In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

(Articolo 7)

CHIARIMENTI

- a) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile dell'affidamento, esclusivamente all'indirizzo PEC altocilento.cuc@pec.it, entro e non oltre il 26/05/2016. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- b) Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- c) Le richieste di chiarimenti, rese anonime e le relative risposte e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate all'indirizzo internet <http://www.unionecomunaltocilento.sa.it/client/bandi/bandi.aspx> in apposito file "CHIARIMENTI", aggiornato periodicamente. L'ultimo aggiornamento relativo alle domande e alle risposte sarà effettuato entro il sesto giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle offerte.

(Articolo 8)

PRESCRIZIONI CONTRATTUALI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si specifica che:

- a) La durata della concessione è fissata in anni 25 (venticinque). La durata della concessione, in sede di offerta, dovrà essere indicata dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, costituendo elemento di valutazione dell'offerta, ma non potrà essere comunque superiore ad anni 25, con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione disciplinante i rapporti tra concessionario e concedente, previa sottoscrizione del verbale di avvio della gestione. La durata della concessione include il periodo di tempo necessario alla progettazione e all'adeguamento degli impianti, in base al cronoprogramma presentato dal concessionario con la sua proposta. Si specifica, altresì, che in tale periodo di tempo il concessionario gestirà in modo continuativo gli impianti di pubblica illuminazione.
- b) Il termine per l'elaborazione e la consegna della progettazione definitiva e di quella esecutiva è stabilito in 60 giorni (30 giorni per la progettazione definitiva + 30 giorni per la progettazione esecutiva), così come stabilito nel cronoprogramma allegato alla relazione illustrativa del progetto preliminare e nella bozza di convenzione posti a base di gara. La progettazione dovrà redigersi ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo regolamento d'attuazione (D.P.R. n.207/2010). Il termine per l'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione è stabilito in 36 mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- c) il concessionario aggiudicatario non ha l'obbligo di affidare appalti a terzi;
- d) costituisce condizione di partecipazione alla gara l'effettuazione, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, del sopralluogo sulle aree interessate dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel presente disciplinare di gara;
- e) l'offerta si ritiene valida per 365 (trecentosessantacinque) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta;
- f) le autodichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere prodotti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro;
- h) la stipulazione della convenzione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- i) è esclusa la competenza arbitrale e, pertanto, il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
- j) non si procederà all'aggiudicazione della concessione nel caso in cui la presente procedura risultasse infruttuosa o deserta;
- k) il proponente è invitato alla presente procedura ed assume la denominazione di promotore; per cui la sua partecipazione alla gara deve considerarsi obbligatoria limitatamente al possesso, nel termine di presentazione dell'offerta, dei requisiti del concessionario, con conseguente registrazione anche del promotore al sistema ANACASS, rilascio da parte del sistema del codice denominato PASSOE, con cui procedere tra l'altro al pagamento del contributo ANAC ed alle verifiche d'ufficio in ordine ai requisiti soggettivi che dovranno avvenire esclusivamente tramite detto sistema ANACASS. E' pertanto facoltà del promotore limitarsi a tale partecipazione, senza formulare alcuna offerta, dichiarando di mantenere ferme le condizioni di cui alla proposta approvata dall'Amministrazione Comunale, posta a base di gara, con facoltà di esercitare il diritto di prelazione nei confronti della migliore offerta, ovvero partecipare anche con la presentazione dell'offerta, al pari di tutti gli altri concorrenti.
- l) tutte le spese contrattuali di qualsiasi natura saranno a carico del concessionario.

(Articolo 9)

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

- a) L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari a € 46.697,99 (euro quarantaseimilaseicentonovantasette/99), ovvero il 2% dell'importo dell'investimento (€ 2.334.899,64 IVA esclusa) e costituita, a scelta del concorrente:
1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 2. ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN, sul conto corrente di cui al codice IBAN IT 18 R 07066 76520 00000400926, presso la Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani intestato a UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO, indicando la causale (CAUZIONE PROVVISORIA BANDO N. 04/2015);
 3. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- b) In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
- c) In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);
 2. essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 3. riportare l'autentica notarile della sottoscrizione;
 4. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
 5. avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 6. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
 7. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.
 8. La cauzione provvisoria, dovrà garantire, pena l'esclusione, il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice, nella misura pari all'uno per mille del valore dell'investimento, ossia pari ad euro 2.028,15 (euro duemilaventotto/15).
- d) L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. In tal caso occorrerà allegare la copia della certificazione da cui si rileva il possesso della qualità e la sua scadenza, se tale requisito non risultasse già compreso ed indicato nell'attestazione SOA.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o in impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- Poiché non è consentito l'azzeramento della polizza per effetto dei benefici delle riduzioni cumulative, si precisa che quando è possibile applicare la cumulabilità sopra indicata, è necessario che la percentuale delle riduzioni sia applicata sull'importo ottenuto dalla precedente riduzione.

- e) Si precisa che:
1. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;
 2. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare di dette riduzioni, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
 3. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio;
 4. in caso di avvalimento, ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione della garanzia, le certificazioni devono essere possedute in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che siano possedute dall'impresa ausiliaria.
- f) La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione**.
- g) Ai sensi dell'art.75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- h) Cauzione di cui all'articolo 153, comma 13 primo periodo, del D.lgs. n. 163/2006.
L'offerta deve essere corredata da una cauzione, in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento di € 2.334.899,64 ossia pari ad € 58.372,49 (euro cinquantottomilatrecentosettantadue/49) come desumibile dal progetto posto a base di gara.
Lo svincolo di tale cauzione avviene per il concorrente aggiudicatario, successivamente alla stipula del contratto di concessione.

Al fine della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- a) Cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.lgs. n. 163/2006
La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al 10% dall'importo dell'investimento, come desumibile dal progetto posto a base di gara, dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori, nelle modalità di cui all'art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si osservano le condizioni e modalità già descritte per la cauzione provvisoria;
 - b) Polizza assicurativa ex articolo 129, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 (art. 125 DPR n.207/2010). Tale polizza deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata:
 - per i danni di esecuzione di importo euro pari ai lavori da eseguire;
 - per la responsabilità civile verso terzi: € 1.500.000,00.
 - c) Ai sensi dell'art. 111 del D.lgs n. 163/2006 e dell'art. 269 del D.P.R. n. 207/2010, la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista.
 - d) Cauzione ex articolo 153, comma 13, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006.
Tale cauzione, connessa alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
 - e) Polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi durante la fase di gestione, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo, con un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 (per danni a persone, cose e sinistro).
Tale polizza, inoltre, dovrà essere tenuta in vigore per tutta la durata della concessione ed avere un'appendice di vincolo con il Comune di Agropoli in relazione al contratto di che trattasi, con cui la Compagnia si impegna:
 - a) a non consentire nessuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate senza il consenso scritto dell'Ente;
 - b) a comunicare all'Ente ogni sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia o della conoscenza del sinistro stesso;
 - c) a comunicare all'Ente vincolatario con raccomandata, ogni ritardo nel pagamento del premio, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto fino alla scadenza della concessione.
- Le fidejussioni dovranno essere corredate da **autentica notarile** attestante che l'agente o sottoscrittore è debitamente autorizzato dalla Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito al rilascio di tale tipo di polizza o fideiussione e dovranno essere conformi agli **schemi tipo di cui al decreto 12 marzo 2004, n.123**.
- Si precisa che l'autentica notarile dovrà riportare gli estremi della fideiussione (e/o polizza e/o appendice) a cui si riferisce o essere apposta nello stesso foglio della fideiussione (e/o polizza e/o appendice) o dovranno essere apposti timbri di congiunzione del notaio tra la fideiussione (e/o polizza e/o appendice) e la pagina dell'autentica.

(Articolo 10)

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ora ANAC, per un importo pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00) in applicazione della Deliberazione dell'ANAC 22/12/2015 (Attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016), secondo le modalità operative rinvenibili sul sito web dell'ANAC.

Il **codice CIG** che identifica la presente procedura è: **CIG 6665369480**;

Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di selezione; si procederà, pertanto, all'esclusione dei concorrenti che non avranno proceduto al versamento del contributo a favore dell'ANAC e che non avranno allegato all'offerta la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento in originale o in copia conforme.

(Articolo 11)

CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

a) I concorrenti ai sensi dell'art. 95, comma 1, del DPR n. 207/2010 devono essere in possesso, dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

1. fatturato medio, al netto di IVA, relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento (€ 233.489,96); il possesso del presente requisito viene richiesto ai fini di garantire all'Amministrazione che i concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale che gli permetta di soddisfare gli obblighi della concessione e consentire la selezione di un operatore affidabile, in considerazione della durata venticinquennale della stessa;
2. capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (€ 116.744,98);
3. svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento, per un importo medio, al netto di IVA, non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento (€ 116.744,98);
4. svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento, per un importo medio, al netto di IVA, pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento (€ 46.697,99).

Per servizi affini si intendono: servizi di manutenzione e/o gestione di impianti di pubblica illuminazione con annessa fornitura dell'energia elettrica.

- b) I concorrenti, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del DPR 207/2010, in alternativa ai requisiti previsti al punto a) 3. e 4., possono incrementare i requisiti previsti dal precedente punto a) 1. e 2. nella misura del triplo.
- c) Ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.P.R. 207/2010, nel caso in cui il concorrente è un'associazione temporanea o un consorzio, i requisiti di cui al precedente punto a) 1. e 2. - fatturato medio; capitale sociale - possono essere posseduti complessivamente dagli associati o consorziati, a condizione che ciascuno di essi possieda una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti stessi; a quest'ultima condizione è perciò consentita la frazionabilità dei requisiti in questione e la possibilità di sommare quelli posseduti da ciascuna impresa.
- d) Quanto invece ai requisiti di cui al precedente punto a) 3. e 4. (avvenuto svolgimento di servizi affini) il frazionamento previsto per le associazioni, i consorzi, i GEIE ecc., non è ammesso; di conseguenza, tali requisiti devono essere posseduti per intero da almeno una delle imprese associate o consorziate, e in caso di avalimento ex art. 49 D. Lgs. 163/2006, ugualmente per intero dall'impresa ausiliaria.
- e) Nel caso in cui il concorrente sia in possesso della qualificazione SOA, ed intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa potrà costituire un'associazione di tipo verticale o misto (orizzontale per l'esecuzione) in cui assumerà la qualifica di capogruppo l'impresa esecutrice delle opere relative alla categoria prevalente, ovvero mandataria del sub-raggruppamento in caso di associazione mista, per cui dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) 1. e 2. in misura prevalente e la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento, fermo restando quanto indicato in relazione ai requisiti di cui al precedente punto a) 3. e 4.).
- f) I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori costituenti l'intervento con la propria organizzazione di impresa, oltre a possedere e dichiarare i requisiti indicati nel comma a) del presente articolo, devono anche essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR n. 207/2010, regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 92 del DPR 207/2010, a quelle indicate nella sotto riportata tabella comprensive delle spese di progettazione (determinate sulla base dei parametri di corrispettivo di cui al Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143), completa dell'indicazione che l'impresa possiede la **certificazione** del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, in corso di validità:

Categoria Art. 61 D.P.R. 207/2010	Classifica	Importo (€)	Compensi Progettazione (€)	Qualificazione Obbligatoria
OG10 Categoria unica e prevalente	IV	1.987.373,71	40.774,63	SI

- g) I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 207/2010 accertato, ai sensi dell'art. 61 del suddetto DPR n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; il volume d'affari in lavori di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), del menzionato DPR n. 207/2010, conseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara.
- h) Nel caso che il concessionario intenda appaltare in tutto o in parte i lavori oggetto della concessione, l'appaltatore dovrà possedere i requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. n.207/2010 (mediante SOA per categoria/e e classifica/che congrue), per la quota parte dei lavori da appaltare; di contro, il concessionario dovrà possedere e dimostrare nella documentazione allegata all'offerta i requisiti di qualificazione per la quota parte di appalto dei lavori che intende eseguire autonomamente con la propria organizzazione d'impresa, fatta salva la facoltà di avvalimento.
- i) I concorrenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti speciali per la progettazione indicati al successivo punto l);
- j) i concorrenti possono essere in possesso di qualificazione per prestazioni di sola esecuzione attestata da S.O.A. ed in tal caso potranno:
- j1) individuare uno dei soggetti elencati all'art. di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g), h) del Decreto Legislativo n. 163/06 s.m.i. in possesso dei requisiti progettuali di cui al successivo punto l), cui affidare, in caso di aggiudicazione, le attività di progettazione (progettista "individuato");
- j2) associare, quale mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, uno dei soggetti elencati all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g), h) del Decreto Legislativo n. 163/06 s.m.i. in possesso di tali requisiti (progettista "associato"); al progettista può essere attribuita esclusivamente la veste di mandante, nel caso in cui il progettista sia a sua volta costituito da un'associazione temporanea, si applicano le regole stabilite per i subraggruppamenti di tipo misto; uno stesso Progettista non può essere associato o individuato da due concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.
- k) I concorrenti in possesso di attestazione S.O.A. per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti progettuali di cui al successivo punto l), attraverso il proprio staff di progettazione. L'onere di partecipazione con un "progettista individuato" o con un "progettista associato" scelto tra i soggetti di all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g), h) del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i., vale anche per i concorrenti in possesso delle attestazioni S.O.A. per prestazioni di esecuzione e di progettazione, che non siano in possesso dei requisiti di progettazione di cui al successivo punto l); tali soggetti possono cumulare uno o più dei requisiti progettuali da essi maturati attraverso il proprio staff di progettazione con quelli dei Progettisti associati o individuati. In caso di associazione il Concorrente/Costruttore assume la veste di mandante o di capogruppo all'interno del raggruppamento di Progettisti.
- (Pena l'esclusione, qualora il concorrente, sia singolo che associato, per la qualificazione nella categoria prevalente e/o scorporabile di cui al bando di gara, necessiti di una iscrizione per **CLASSIFICA pari o superiore alla III**, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della **certificazione di cui all'art. 3, co. 1 lettera mm) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.**)
- l) Requisiti tecnico-organizzativi dei progettisti (interni ed esterni):
Per la determinazione dei requisiti di progettazione valgono le seguenti Classi e Categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione individuate sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143:

TABELLA B

Importo (€)	ID Opere	Categoria L. 143/1949
1.987.373,71	IB08	IV/c

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti tecnici, ai sensi dell'art. 263 lettere b) e c) del D.P.R. 207/10, il concorrente dovrà provare:

1. Servizi -Epletamento negli ultimi 10 anni, anteriori alla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di servizi di cui all'art. 252 del D.P.R.207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:

ID Opere	Categorie L. 143/49 DM 31.10.2013 n. 143	Importo lavorazioni a base di gara	Requisito richiesto
IB08	IV/c	€ 1.987.373,71	€ 1.987.373,71

2. Servizi di punta - l'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni, anteriori alla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di almeno due prestazioni di servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore allo 0,80 volte l'importo stimato per la realizzazione dell'intervento, calcolato con riguardo a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto d'affidamento:

ID Opere	Categorie L. 143/49 DM 31.10.2013 n. 143	Importo lavorazioni a base di gara	Requisito richiesto
IB08	IV/c	€ 1.987.373,71	€ 1.589.898,97

3. Il concorrente dovrà indicare i lavori per i quali ha svolto servizi tecnici di cui ai precedenti punti 1. e 2. nel decennio anteriore la pubblicazione del bando, specificando per ciascun lavoro:
 - a) l'importo del lavoro, sia complessivo, sia ripartito per lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie individuate ai precedenti punti, aggiornato in base agli indici ISTAT relativi al costo di costruzione di un edificio residenziale disponibili alla data di pubblicazione del bando;
 - b) le generalità e il recapito esatto del committente con l'indicazione della sua reperibilità;
 - c) le classi e categorie nelle quali il lavoro è suddiviso in base a quanto previsto dalla tariffa allegata al DM 31.10.2013 n. 143;
 - d) il soggetto che ha svolto il singolo servizio;
 - e) la natura delle prestazioni effettuate, distinta per soggetto;
 - f) data di inizio e fine del servizio;
 - g) gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto o, in alternativa il certificato di regolare esecuzione della prestazione rilasciata dal committente **(si specifica sin d'ora che la mancanza di tale indicazione comporterà l'impossibilità di poter valutare l'intervento ivi indicato ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al bando di gara).**
4. Progettisti riuniti -
 - 4.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti di cui ai sopra indicati punti l) 1. e l) 2. devono essere posseduti per il 40% dal soggetto capogruppo, mentre la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dal/dai soggetto/i mandante/i, senza richiesta di percentuali minime. I servizi di cui al punto l) 2. Servizi di punta possono essere liberamente ripartiti, senza alcun vincolo, all'interno della riunione temporanea di Progettisti, ma non possono essere frazionati. Il raggruppamento di progettisti, nel suo complesso deve possedere il 100% dei requisiti stabiliti per il Progettista singolo ai precedenti punti l) 1. e l) 2., al cui raggiungimento possono concorrere, anche solo per uno dei requisiti prescritti, uno o più costruttori muniti di attestazione SOA "per prestazioni di progettazione ed esecuzione".
 - 4.2. Servizi: Il progettista capogruppo deve aver eseguito negli ultimi 10 anni, anteriori alla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, prestazioni di servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010, relativi ad importi globali di lavori non inferiori al 40% degli importi riportati al precedente punto l) 1. per ogni Classe e Categoria. I progettisti mandanti devono aver eseguito negli ultimi 10 anni, anteriori alla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, prestazioni di servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010 relativi ad importi globali pari alla differenza tra gli importi complessivamente richiesti al raggruppamento, non inferiori agli importi indicati al punto l) 1. per il progettista singolo, e gli importi realizzati nel decennio dal progettista capogruppo nelle suddette classi e categorie; non è necessario che il singolo mandante progettista abbia espletato servizi di progettazione relativamente a ciascuna delle classi e categorie sopraindicate. Nel caso in cui per uno stesso lavoro il concorrente ha svolto più servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010 verrà preso in considerazione un solo servizio. Il concorrente dovrà fornire le indicazioni di cui al precedente punto l) 2.
 - 4.3. Servizi di punta: Esecuzione, negli ultimi 10 anni, anteriori alla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di almeno due prestazioni di servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010, non frazionabili per cui ciascun servizio deve essere riferito ad un unico componente del raggruppamento temporaneo, indifferentemente capogruppo e/o uno o più mandanti, per un importo totale, per ogni categoria, non inferiore a 0,80 volte gli importi riportati al precedente punto l) 2.. I servizi dovranno essere indicati tra quelli di cui al precedente punto l) 2., con le stesse specificazioni e limitazioni.
5. Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica non dovrà essere associato/indicato da più soggetti partecipanti alla gara, **pena l'esclusione** di entrambi i partecipanti che l'avessero indicato.
6. I concorrenti in possesso di attestazione per progettazione e costruzione, che intendono avvalersi dei requisiti della propria struttura tecnica, dichiarano, specificandoli in dettaglio, il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti ai punti l) 1. e l) 2.. Ai fini del raggiungimento dei suddetti requisiti, è altresì possibile utilizzare i requisiti relativi all'attività di servizi svolta dalla struttura tecnica del concorrente unitamente ai requisiti relativi all'attività di servizi svolta da progettisti indicati o associati, applicando le regole previste nel presente bando per i raggruppamenti temporanei.
7. Ai fini della determinazione degli importi rilevanti per i servizi di progettazione in relazione ai requisiti di cui ai punti l) 1. e l) 2. il concorrente che ha svolto i predetti servizi tramite la sua struttura tecnica, dovrà fare riferimento per i servizi alle classi e categorie dei lavori eseguiti individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni.
8. Tenuto conto delle disposizioni al riguardo dettate dalla vigente normativa e dei chiarimenti forniti dalla competente Autorità di vigilanza, si fa presente che:
 - a) i lavori cui si riferiscono i servizi contribuiscono a dimostrare il possesso dei requisiti indipendentemente dal fatto che i lavori stessi siano stati realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati;

- b) per quanto riguarda le società d'ingegneria e le società di progettazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 253, comma 15, del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii..
9. Si fa presente che, ai fini della qualificazione, sono ammessi e valutabili i lavori oggetto della classe e categoria indicata nel precedente prospetto ovvero quelli ad essa "affini" secondo gli indirizzi in proposito formulati dalla competente Autorità di vigilanza con le determinazioni n. 7 dell'8 Novembre 1999 e n. 30 del 13 Novembre 2002.
 10. Si evidenzia che non è ammessa l'indicazione o l'associazione di progettisti per i quali sussistano i divieti previsti dall'art. 90, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. (redazione dei precedenti livelli di progettazione) ovvero per i quali sussistano le cause d'esclusione previste dall'art 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (requisiti di ordine generale) ovvero che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 253 (limiti di partecipazione) del DPR 207/2010.
 11. Non è, inoltre, ammessa l'indicazione o l'associazione di progettisti laddove, ricorrendo la fattispecie, gli stessi non siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 254 (società 17 d'ingegneria) e 255 (società di professionisti) del DPR 207/2010, nonché di cui all'art. 90, comma 1 lett. h), del D.Lgs. 163/2006 (consorzi stabili) ovvero abbiano disatteso agli obblighi rivenienti dall'art. 1-bis, comma 14, della Legge 383/2001 (piani di emersione).
 12. Il mancato possesso dei predetti requisiti da parte anche di uno solo dei professionisti indicati o associati, comporta l'esclusione del concorrente.
 13. I professionisti indicati o associati, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., in caso di aggiudicazione, dovranno dimostrare la propria regolarità contributiva.
 14. Indipendentemente dall'eventuale indicazione o associazione di progettisti ed indipendentemente dalla natura giuridica di questi ultimi, il concorrente, in forza di quanto stabilito dall'art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede di presentazione della domanda, deve nominativamente indicare i professionisti iscritti negli appositi albi e personalmente responsabili che redigeranno il progetto esecutivo, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
 15. **Anche per effetto della richiamata disposizione, il concorrente deve, infine, assicurare la presenza di almeno un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08, in quanto: il piano di sicurezza e di coordinamento è uno degli elaborati di cui si compone il progetto definitivo ed esecutivo; il D.Lgs. 81/08 ne consente la redazione soltanto a chi è in possesso di tali requisiti.**
 16. Ai sensi dell'art. 253 c. 5 del D.P.R. 207/2010 all'interno del raggruppamento deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione.

(Articolo 12)

APPALTO DEI LAVORI E DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DELLA GESTIONE

L'affidamento in subappalto dei lavori è subordinato alla disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici. Al concessionario è invece fatto assoluto divieto di sub-concedere a terzi, tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della fase gestionale, salvo specifica e formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, a pena dell'immediata risoluzione del contratto e dell'incameramento della cauzione.

In ogni caso di infrazione delle norme contrattuali commesse dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il l'ente e verso terzi s'intenderà la concessionaria.

(Articolo 13)

AVVALIMENTO

In attuazione del disposto dell'articolo 49 dei D.lgs. n. 163/2006, il concorrente - singolo (lettere a), b), e) del comma I dell'articolo 34, del D.lgs. n. 163/2006) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 34 del D.lgs. n. 163/2006) - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del D.lgs. n. 163/2006 e precisamente:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

- d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(Articolo 14)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- a) Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.
- d) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- e) Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte, preferibilmente, sui modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante, disponibili all'indirizzo internet <http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/client/bandi/bandi.aspx> e <http://www.comune.agropoli.sa.it/client/bandi/bandi.aspx>.
- f) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice.
- g) Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall'art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), **costituisce causa di esclusione**. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice è fissata in € 2.334,90 (euro duemilatrecentotrentaquattro/90), nella misura dell'uno per mille del valore dell'investimento.
- h) Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
- i) Gli offerenti, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sono autorizzati a presentare varianti migliorative al progetto preliminare, purché non si configurino come alternative progettuali, ma si limitino ad innovazioni complementari e strumentali nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto posto a base di gara, così come meglio specificato dal presente disciplinare di gara. Le varianti presentate dai concorrenti in sede di offerte, rispondenti ai requisiti minimi specificati dal presente disciplinare, costituiscono sub-criterio di valutazione dell'offerta.

(Articolo 15)

COMUNICAZIONI

- a) Salvo quanto disposto nell'art 7 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese indifferentemente al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o al numero di fax, indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche del

domicilio eletto, dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- b) In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- c) In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

(Articolo 16)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE CRITERIO DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente le offerte e la documentazione, a **pena di esclusione**, debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli predisposti chiusi dal fabbricante della busta) ovvero altro sistema idoneo a garantire il principio di segretezza delle offerte, deve essere recapitato, con qualsiasi mezzo, ad esclusivo rischio del mittente, a **pena di esclusione** dalla gara entro le **ORE 12:00 DEL GIORNO 09/06/2016** esclusivamente al seguente indirizzo:

Ufficio CUC dell'Unione dei Comuni Alto Cilento presso il comune di Agropoli, Piazza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (SA).

Il plico deve recare all'esterno – oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni) la seguente dicitura: **“Project Financing per la manutenzione, la fornitura di energia elettrica, la progettazione ed esecuzione e per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio del comune di Agropoli - CIG 6665369480. Scadenza 09/06/2016 ore 12:00”.**

Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi e gli indirizzi dei partecipanti ai detti soggetti, sia che siano già costituiti e sia che siano da costituirsi. Il recapito puntuale dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico, a **pena di esclusione**, dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura ovvero altro sistema idoneo a garantire il principio di segretezza delle offerte, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

“A — Documentazione amministrativa”;

“B — Offerta tecnica”;

“C — Offerta economica”.

Nella **busta A - Documentazione amministrativa** devono essere contenuti, a **pena di esclusione** della gara, **salvo l'applicazione dell'art. 46 del codice dei contratti**, i seguenti documenti:

- I) **Domanda** di partecipazione, redatta preferibilmente utilizzando l'apposito **“Modello B0”** allegato al presente disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione della gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara copia conforme all'originale della relativa procura; nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intende eseguire l'intervento con la propria organizzazione di impresa;

(nel caso che concorrente intenda eseguire lavori con la propria organizzazione di impresa)

- II) **Dichiarazione** sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in poi DPR 445/2000), del concorrente con cui attesta il possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a) e b), del Codice a quelle indicate alla Sezione III.1.3) “Capacità tecnica” del bando di gara, nonché l'esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale (**Mod. B0**);

ovvero

Attestazione di qualificazione, in corso di validità, in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorzinarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettere a) e b) del D.lgs. n. 163/2006 da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 92 del DPR 207/2010, a quelle indicate alla Sezione III.1.3) “Capacità tecnica” del bando di gara, nonché l'esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale.

oppure

(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che intende eseguire lavori con /a propria organizzazione di impresa ma che non possiede l'attestazione di qualificazione)

- III) **Dichiarazione/i** sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 oppure, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal DPR n. 207/2010 per il rilascio dell'attestazione di qualificazione necessaria per l'esecuzione dei lavori, e attesta che la cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR n. 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara. I requisiti d'ordine speciale sono accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 207/2010 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.
- IV) **Dichiarazione** sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti del concessionario, previsti dall'art. 95 del DPR 207/2010, come specificati all'art. 11 punto a) del presente disciplinare di gara, ed i requisiti speciali per la progettazione specificati all'art. 11 punto l) del presente disciplinare di gara. In alternativa ai requisiti di cui all'art. 95, comma 1, lettere c) e d) del DPR 207/2010, il concorrente può incrementare i requisiti di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 95 nella misura del triplo. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dall'art. 95 del DPR 207/2010 di cui all'art. 11 del presente disciplinare di gara; I requisiti di qualificazione, in questo caso, dovranno essere posseduti dall'appaltatore.
- V) **Dichiarazione** sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta indicandole specificamente di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m-bis, m-ter, m-quater del Codice dei contratti pubblici, come da allegati Modelli B1, B1-bis, B1-ter, B2, B3, B3-bis, e precisamente:
- 1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (**Mod. B3-bis**).

oppure

- 1) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, ma di poter essere ammessa alla gara in quanto è nelle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 267/1942 che, a richiesta, può documentare.
- 2) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (**Mod. B1**);
- 3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice) (**Mod. B1**);

Oppure, se presenti condanne

- 3) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
- 4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 s.m.i. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice) (**Mod. B3**);
- 5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell' ANAC (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice) (**Mod. B3**);
- 6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice) (**Mod. B3**);
- 7) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice) (**Mod. B3**);
- 8) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice) (**Mod. B3**);
- 9) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice) (**Mod. B3**);
- 10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice) (**Mod. B3**);

- 11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto) (**Mod. B3**);
- 12) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell' ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice) (**Mod. B3**);
- 13) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice (**Mod. B1-bis**);
- 14) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice (**Mod. B1-ter**):
 - i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
(*Oppure*)
 - ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
(*Oppure*)
 - iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

Si precisa che:

- a) **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo V), nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - b) **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - c) **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci (**Mod. B1 e B1-bis**);
 - d) **a pena di esclusione**, l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata (**Mod. B2**);
 - e) le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura (**Mod. B1 e B1-bis**);
- VI) **Dichiarazione** sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**:
- a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione

- nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica (**Mod. B0**);
- b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi (**Mod. B0**);
 - c. indica il domicilio fiscale, il Codice Fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax, la PEC, il Codice Attività (**Mod. B0**);
 - d. indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE (**Mod. B0**);
 - e. attesta di essere informato che, ai sensi del D.lgs. 196 del 2003, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (**Mod. B0**);
 - f. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (**Mod. B2**);
 - g. dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara (**Mod. B0**);

(Oppure)

- h. dichiara di non autorizzare l'accesso alle parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione dell'offerta stessa ovvero alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

VII) **Dichiarazione** sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Regolamento, tra l'altro, (**Mod. B4**):

- 1) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nelle risposte ai quesiti e nel progetto posto a base di gara;
- 2) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- 3) attesta di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

VIII) **Dichiarazione** sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente si obbliga, a **pena di esclusione**:

- a. a rispettare e a far rispettare tutte le clausole di cui al protocollo d'intesa stipulato in data 27.05.2009 tra il Comune di Agropoli e la Prefettura/U.T.G. di Salerno, allegato alla documentazione di gara, di seguito riportate (**Mod. B6**):

Clausola di legalità n. 1 *L'impresa concorrente si impegna a dichiarare di non essere in situazione di controllo o di collegamento con altre imprese (formale e/o sostanziale) di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.*

Clausola di legalità n. 2 *Sono considerati quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole: utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti; utilizzazione anche in parte dello stesso personale; rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti; coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.*

Clausola di legalità n. 3 *Ai fini delle verifiche antimafia l'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamate a realizzare l'intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili": trasporto di materiali a discarica; smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli*

freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

Clausola di legalità n. 4 In applicazione delle presenti clausole, è prevista la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G..

Clausola di legalità n. 5 L'impresa aggiudicataria è obbligata a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

Clausola di legalità n. 6 A seguito dell'aggiudicazione la Stazione Appaltante comunicherà alla Prefettura/U.T.G., per il presente contratto, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento o a fornire beni e/o servizi. Medesima comunicazione sarà fatta durante lo svolgimento dell'appalto nel caso ricorrano le comunicazioni di cui alla Clausola n. 2.

Clausola di legalità n. 7 Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, che saranno comunicati da parte della Prefettura/U.T.G., la Stazione Appaltante applicherà la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel disciplinare e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi. **Clausola di legalità n. 8** Le presenti clausole formano parte integrante del contratto e saranno esplicitamente riportate nello stesso. La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle suddette clausole ne comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

b. a rispettare e a far rispettare, ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della L.R. n. 3/07, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le seguenti clausole (**Mod. B6**):

1) ai sensi dell'art. 51, rubricato "Clausole contrattuali speciali":

- a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione;
- b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
- c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all'articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, nonché l'impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

2) ai sensi dell'art. 52, rubricato "Tutela dei lavoratori", assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante e l'appaltatore, in particolare:

- a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l'esecuzione dei lavori, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
- b) a rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato;
- c) a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili.

3) Ai sensi dell'art. 53, rubricato "Disposizioni in materia di sicurezza":

Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell'art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito con Legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l'aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte dell'Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo articolo 53.

c. di impegnarsi, secondo quanto previsto all'art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 e s.m.i. "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", che qui si intende integralmente trascritto, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare le seguenti clausole (**Mod. D**):

- *obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07 e s.m.i.*

Ciò al fine di tutelare l'integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori.

Al proposito, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile unico del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l'appalto in corso di esecuzione, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del Codice.

Ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

- *sia da parte dello stesso che dei subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titoli interessati ai lavori, servizi, e forniture, al rispetto integrale, pena risoluzione del contratto, della tracciabilità dei flussi finanziari;*
- *a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-UTG di Salerno della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni antimafia.*

E' consapevole che la violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, comporta tra l'altro, la nullità assoluta del contratto.

In caso di transazioni eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il contratto sarà immediatamente risolto (clausola risolutiva espressa). Analogo obbligo di risoluzione espressa riguarda i subappalti e i subcontratti, qualora l'appaltatore venga a conoscenza di inadempimenti agli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità. A tal fine in tutti i contratti di subappalto e subcontratti dovrà essere inserita una clausola di risoluzione espressa in caso di inadempimento verso gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

- d. di impegnarsi, al fine di garantire il buon andamento dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 e s.m.i. "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", di aderire quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione secondo le procedure ivi previste, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti, impegnandosi altresì, ad inserire nel contratto la suddetta clausola (**Mod. E**);

IX) **In caso** dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare la documentazione indicata all'articolo 13 del presente disciplinare;

X) **Nel caso** di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni o le attestazioni, di cui ai precedenti paragrafi V) e VI), riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente;

XI) **Dichiarazione** sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente specifichi i nominativi e le rispettive qualifiche professionali dei professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, che costituiranno la struttura operativa del gruppo di progettazione - facente parte della struttura tecnica del concorrente o facente parte di strutture esterne al concorrente in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnico organizzativa prescritta - costituito secondo le professionalità previste nel bando di gara (**Mod. B0**);

XII) **Dichiarazione** del progettista o dei progettisti (soggetti facenti parte della struttura di progettazione del concorrente oppure il soggetto indicato o associato dal concorrente) che attesti di non essere in nessuna delle condizioni preclusive di cui all'articolo 4 del presente disciplinare di gara e di essere in possesso dei requisiti di "capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa" stabiliti nel bando e disciplinare di gara, di cui ai **Mod. F, F-bis e F1**;

XIII) **Tabella**, debitamente sottoscritta con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i (soggetti facenti parte della struttura di progettazione del concorrente oppure il soggetto indicato o associato dal concorrente) nel quale – per ognuno dei servizi di ingegneria e di architettura di progettazione relativi ad opere

rientranti nelle classi e categorie richieste dal bando di gara, svolti negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – sono indicati (**Mod. F/F1**):

- a. committente - oggetto e importo dei lavori cui si riferiscono i servizi;
- b. il soggetto che ha svolto il servizio;
- c. natura delle prestazioni effettuate;
- d. data di inizio e fine del servizio;
- e. gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto o, in alternativa il certificato di regolare esecuzione della prestazione rilasciata dal **committente (si specifica sin d'ora che la mancanza di tale indicazione comporterà l'impossibilità di poter valutare l'intervento ivi indicato ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al bando di gara.**

XIV) **Documento** attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o fideiussione bancaria, oppure polizza assicurativa, oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida almeno per 365 giorni, di cui all'art. 9 del presente disciplinare;

XV) **Cauzione** di cui all'articolo 153, comma 13 primo periodo, del D.lgs. n. 163/2006, come indicato all'articolo 9 lett. h) del presente disciplinare;

XVI) **Attestato** di avvenuto sopralluogo nei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori;

XVII) **Attestazione** di pagamento a favore dell'ANAC di cui all'articolo 10 del presente disciplinare;

XVIII) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC;

XIX) **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- a) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- b) **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- c) **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- d) **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- e) **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- f) **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- g) **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- h) **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

- i) **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, **attestanti**:
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 3. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Le dichiarazioni di cui al modello B1 devono essere effettuate, pena esclusione, da tutti i soggetti per i quali operano le cause di esclusione e divieto previsti dall'art. 38 del DLgs n. 163/2006 nonché da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del DLgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al DLgs 15/11/2012 n. 218, esclusi i familiari maggiorenni conviventi le cui generalità devono essere semplicemente indicate.

Nella **busta B - Offerta tecnica** debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura (ovvero altro sistema idoneo a garantire il principio di segretezza delle offerte), recante esternamente la dicitura "Offerta Tecnica", senza abrasioni o correzioni di sorta, devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- 1.- La documentazione del **Progetto preliminare** dell'intervento contenente le proposte migliorative apportate dall'offerente al progetto posto a base di gara, con evidenziazione dei contenuti integrati, eliminati e/o modificati; tenendo conto di quanto segue:
- a) gli elaborati grafici e descrittivi devono essere quelli previsti dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dagli artt. 17 e seguenti del D.P.R. 207/2010;
 - b) il computo metrico estimativo va redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel progetto preliminare i prezzi unitari di cui alla successiva lettera c); l'importo delle opere progettate, **a pena di esclusione**, non dovrà in nessun caso essere superiore a quello del progetto posto a base di gara in quanto la Stazione Appaltante non intende riconoscere rate di ammortamento del capitale investito superiori a quelle approvate con delibera di G.C. n. 50/2015;
 - c) l'elenco prezzi unitari, può contenere sia quelli dedotti dal vigente prezzario regionale, sia quelli determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del D.P.R. 207/2010;
 - e) il capitolato prestazionale deve contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 23 del D.P.R. 207/2010, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici;
 - f) le schede tecniche esaustive, da allegare al capitolato di cui alla precedente lettera e), devono dettagliare le prestazioni delle principali apparecchiature che comporranno il progetto; al minimo dovranno essere prodotte le schede dei lampioni stradali, apparecchiature modulari interruttori, carpenterie quadri elettrici, pali di illuminazione, corpi illuminanti a sospensione e mensole a parete. Le apparecchiature indicate nel progetto preliminare diverranno vincolanti per l'esecuzione e la loro sostituzione potrà avvenire per giustificati motivi (tecnici, innovativi, ecc.) previa autorizzazione del R.U.P.

N.B. Il progetto preliminare deve essere conforme alle impostazioni e alle linee essenziali di quello posto a base di gara e potrà contenere varianti migliorative riferite esclusivamente agli impianti di pubblica illuminazione (lavori e servizi), con valenza estetica, funzionale, tecnico-costruttive e impiantistiche; con temperatura di colore delle lampade non superiore a 2500.K e prestazioni illuminotecniche dopo la scadenza della concessione ripristinabili con interventi di sola manutenzione ordinaria. Altre varianti migliorative, valutate dalla commissione di gara solo sotto il profilo della fattibilità ma senza attribuzione di punteggio tecnico, possono comunque essere proposte se ritenute dall'offerente necessarie per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento; nel caso la commissione di gara le reputi "non fattibili" l'offerente sarà tenuto a giustificare l'offerta al netto del loro apporto economico. E' esclusa la possibilità di presentare soluzioni illuminotecniche alternative a quella di progetto come la tecnologia a LED. Il progetto deve essere firmato da un tecnico abilitato secondo le norme vigenti.

- 2.- La **Bozza di convenzione** della concessione e relativi allegati (es.: specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; capitolato di gestione, ecc.)

Si precisa che **a pena di esclusione dalla gara la bozza di convenzione non deve contenere riferimenti, anche indiretti ad aspetti di valutazione dei benefici economici che devono essere riportati soltanto nel Piano Economico - Finanziario, di cui alla busta C, inclusi il prezzo della concessione.**

Si precisa altresì che la Bozza di convenzione potrà contenere modifiche alla Bozza di convenzione posta a base di gara soltanto relativamente alle clausole o alle parti di clausole necessarie per tradurre in previsioni convenzionali

le varianti ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che gli offerenti sono autorizzati a presentare e gli elementi di miglioramento tecnico – qualitativo funzionale degli impianti di cui ai sub-criteri A.1, A.2, A.3, nonché per quanto attiene ai connessi presupposti e condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse della convenzione per costituirne parte integrante, ovvero modalità di pagamento del canone comprendenti forme di maggiore garanzia per l'amministrazione.

In caso di violazione dei predetti vincoli si avrà una decurtazione del 50% dei punteggi attribuibili all'offerta tecnica.

3.- Documento di sintesi dell'offerta tecnica dal quale si devono ricavare gli elementi utili ai fini della sua valutazione, sulla base dei criteri di aggiudicazione.

In particolare va presentata una relazione descrittiva, anche in un unico fascicolo rilegato, per ogni elemento e/o sub elemento di valutazione di natura qualitativa riportati nella specifica tabella di cui all'articolo 17 del presente disciplinare. La relazione descrittiva dovrà essere contenuta in un massimo di 30 facciate formato A4. Il testo di carattere a scelta (Times New Roman, Arial, etc.) non dovrà essere di dimensione inferiore a 10. E' consentito, in aggiunta la presentazione di eventuali tavole grafiche in formato A3 con un massimo di n. 1 tavola per ogni elemento e/o sub elemento.

La documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso:

- dal titolare dell'impresa o dal Legale Rappresentante della società o consorzio;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituito, l'offerta potrà essere sottoscritta dal solo rappresentante dell'impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura private autenticata) dalle altre imprese raggruppate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata nei documenti allegati all'offerta.
- da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegato, in originale o in copia autenticata, l'atto di procura in cui sia fatto espresso riferimento alla presente gara;

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, l'atto di procura dovrà far riferimento alla presente gara e dovrà essere allegato **a pena di esclusione** alla documentazione.

All'offerta tecnica deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori / del sottoscrittore.

Nella **busta C – Offerta economica** debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura (ovvero altro sistema idoneo a garantire il principio di segretezza delle offerte), recante esternamente la dicitura "Offerta economica", senza abrasioni o correzioni di sorta, devono essere contenuti, **a pena di esclusione** dalla gara, i seguenti documenti:

1. l'offerta economica redatta in competente bollo in cui dovranno essere indicati i seguenti elementi:
 - a) ribasso percentuale sul canone annuo dovuto dall'Ente al soggetto concessionario, espresso in cifre e in lettere, offerto dal concorrente all'Amministrazione;
 - b) ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, sulla durata della concessione decorrente dalla sottoscrizione del contratto di concessione;
 - c) ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull'importo totale dell'investimento delle opere progettate, come risultante dal totale complessivo del quadro economico;
 - d) ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, sui tempi di redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
 - e) ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, sul tempo di esecuzione lavori decorrente dal verbale di consegna dell'area;
 - f) ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, sui prezzi del prezzario delle OO.PP. Regionale 2015 nel caso di affidamenti di manutenzione straordinaria e realizzazione di nuovi impianti.
2. **Piano economico-finanziario della concessione**, asseverato da una da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che documenti i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi, che l'aggiudicatario dovrà sostenere.

Il Piano dovrà espressamente indicare:

- a) il canone annuo da corrispondersi da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice e l'entità del suo aggiornamento sulla base del criterio riportato nella bozza di convenzione, nonché l'ammontare complessivo del canone per tutta la durata della concessione;
- b) il valore dell'investimento corrispondente a quanto previsto nel progetto preliminare, proposto a base di gara, compreso l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte;
- c) il valore residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti e costi annuali;
- d) i costi della gestione nelle varie articolazioni di voce, compresi i costi di fornitura energia elettrica, di manutenzione ordinaria, programmabile e non programmabile, e straordinaria, costi di assistenza e di assicurazione, ecc.;

e) l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del Codice civile; tale importo non potrà superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto preliminare posto a base di gara.

Esso dovrà dimostrare quantitativamente la sostenibilità economica dell'intervento, considerando che le opere realizzate, pur restando ai fini della gestione nella disponibilità del concessionario, per il periodo della concessione, all'atto del collaudo saranno di proprietà dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la quale, al termine della concessione, potrà disporre come meglio crede, senza alcun vincolo per il concessionario, fatto salvo quello di riconsegnare gli impianti all'Amministrazione in perfetto stato e a norma al termine della concessione.

Le somme di cui alle offerte economiche del piano economico finanziario verranno valutate al netto delle tasse ed imposte.

Il piano economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 143, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006, deve prevedere la specificazione del valore residuo dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali.

La documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso:

- dal titolare dell'impresa o dal Legale Rappresentante della società o consorzio;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti;
- in caso di raggruppamento temporanea di imprese o consorzio ordinario già costituito, l'offerta potrà essere sottoscritta dal solo rappresentante dell'impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico a scrittura privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata nei documenti allegati all'offerta;
- da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegato, in originale o in copia autenticata, l'atto di procura in cui sia fatto espresso riferimento alla presente gara.

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, l'atto di procura dovrà far riferimento alla presente gara e dovrà essere allegato a pena di esclusione alla documentazione.

All'offerta economica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i.

Nella formazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente normativa che possano influire sui servizi oggetto della concessione e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dallo stesso soggetto remunerativo.

Non saranno ammesse a pena di esclusione: offerte parziali ne offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni.

(Articolo 17)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa** determinata da una **commissione giudicatrice**, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente **disciplinare di gara**, mediante il **metodo aggregativo compensatore** di cui all'allegato G al **Regolamento**. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il **metodo aggregativo compensatore** sarà effettuata secondo i criteri e le formule di seguito indicate.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., gli offerenti sono autorizzati a presentare varianti in sede di offerta, rispondenti ai requisiti minimi specificati nel precedente articolo del presente disciplinare che costituiscono sub-criterio di valutazione dell'offerta.

Elenco degli elementi e relativi punteggi e sub-punteggi (art. 83, comma 1, DLgs 163/06 e s.m.i.)

n. ord.	Elementi Oggetto di Valutazione	Sub-Elementi	Sub-Punteggio	Punteggio Max
A	ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA			
A.1	Elementi di miglioramento tecnico-qualitativo degli impianti:			35
		A.1.1) Qualità tecniche.	10	
		A.1.2) Qualità estetiche.	10	
		A.1.3) Qualità ambientali e contenimento dei consumi energetici	5	
		A.1.4) Innovatività delle soluzioni proposte	5	
		A.1.5) Migliorie previste	5	
A.2	Elementi di miglioramento funzionale degli impianti:			10
		A.2.1) Qualità funzionali.	10	
A.3	Contenuto della convenzione di concessione.			25
		A.3.1) Qualità e completezza dello schema di convenzione	3	

	A.3.2) Qualità del servizio e modalità di sua prestazione	10	
	A.3.3) Modalità e piani di manutenzione	10	
	A.3.4) Ulteriori servizi offerti	2	
	Totale punteggi offerta tecnica		70
C	ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA ED ECONOMICA		30
C.1	Ribasso offerto sul canone annuo dovuto dall'Ente	10	
C.2	Ribasso sulla durata della concessione	5	
C.3	Ribasso sul valore del quadro economico delle opere progettate	2	
C.4	Ribasso sui tempi della progettazione definitiva ed esecutiva	2	
C.5	Ribasso sui tempi di esecuzione dei lavori	2	
C.6	Ribasso sul prezzo OO.PP. per realizzazione di nuovi impianti, ampliamenti o altri interventi richiesti dall'Amministrazione	9	
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA QUANTITATIVA ED ECONOMICA			30
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO			100

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V_{(a)i}$ sono determinati:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, A, A.1, A.2 e A.3 così come individuati nella sopra riportata tabella, il punteggio sarà assegnato attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

La Commissione giudicatrice, per l'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun criterio di natura qualitativa su riportati, terrà conto della relazione tra giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti, di seguito indicati, che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio di valutazione:

GIUDIZIO	VALUTAZIONE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
PIU' CHE BUONO	0,80
BUONO	0,70
DISCRETO	0,60
PIU' CHE SUFFICIENTE	0,50
SUFFICIENTE	0,40
MEDIOCRE	0,30
NON SUFFICIENTE	0,20
INADATTO-CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Si precisa che prima di applicare il suddetto metodo di valutazione - al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando, tra i pesi dei criteri di valutazione aventi natura qualitativa e quelli aventi natura quantitativa - si procede con riferimento ad ogni criterio di valutazione di natura qualitativa a normalizzare i valori delle medie dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente dai commissari.

Pertanto, i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della **offerta economicamente più vantaggiosa** per gli elementi di valutazione, criteri e sub criteri sopra indicati aventi **natura qualitativa** sono determinati:

1. effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno;
2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
3. attribuendo il coefficiente uno alla media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie.

Nel caso di criteri suddivisi in sottocriteri, il procedimento di normalizzazione è effettuato con riferimento a tali sottocriteri.

- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa - economica, quali ribasso offerto sul canone annuo da corrispondere al concessionario, ribasso offerto sul valore delle opere progettate, ribasso sulle opere del prezzario regionale per interventi di manutenzione straordinaria, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.
- c) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa-temporale, quali minor durata del contratto di concessione, ribasso sui tempi della progettazione, ribasso sui tempi di esecuzione dei lavori:
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima "TEMPO MEDIO" (ritenuta più vantaggiosa per la Stazione appaltante) coincidente con la media delle offerte;
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie sia al di sopra che al di sotto della media;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula, per le offerte minori alla media:

$$V(a)_i = T_i / T_{med}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

T_i è l'offerta in esame

T_{med} è la media delle offerte (offerta media ritenuta più vantaggiosa per la S.A.);

- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula, per le offerte maggiori alla media:

$$V(a)_i = [T_{med} - (T_i - T_{med})] / T_{med}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

T_i è l'offerta in esame

T_{med} è la media delle offerte (offerta media ritenuta più vantaggiosa per la S.A.);

Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nella documentazione di gara, offerte che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Si precisa inoltre quanto segue:

- ai sensi dell'art.86 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, sono sottoposte a valutazione di congruità le offerte che presentano un punteggio in cui i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori a quattro/quinti dei corrispondenti punti massimi fissati per la presente gara;
- ai sensi dell'art. 86 comma 3 del citato decreto la Stazione Appaltante può, in relazione ad una o più offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse, procedere alla valutazione della loro congruità utilizzando i criteri di verifica e le modalità previsti rispettivamente dagli articoli 87 e 88 del D.lgs. 163/2006;
- ai sensi dell'art.55, comma 4, del D.lgs. 163/2006, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- ai sensi dell'art. 81, comma 3 del citato decreto, la Stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea all'oggetto del contratto.

(Articolo 18)

PROCEDURA DI SCELTA DELL'AGGIUDICATARIO

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un'apposita Commissione, nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

La Commissione, in armonia con le disposizioni contenute nel Bando di gara e nei documenti di riferimento e nel Codice dei contratti, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede operativa della CUC presso il Comune di Agropoli in piazza della Repubblica 3, presso gli Uffici posti al VI° livello, il giorno 14/06/2016, alle ore 9:30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'ora e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno 2 giorni prima della data fissata.

In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:

- a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
- b) apertura dei plichi ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste "A", "B", "C";
- c) apertura della sola busta "A - Documentazione amministrativa" ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

- d) a verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 comma 1, lettera b) del Codice (consorzi cooperative e artigiani) hanno indicato, nella dichiarazione di cui all’art. 16, par. XIX, dell’elenco dei documenti da inserire nella busta “A – Documentazione amministrativa”, che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, ultimo periodo, del Codice, il consorzio ed il consorziato;
- e) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’articolo 34 comma 1, lettera c) del Codice, partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione di cui all’art. 16, par. XIX dell’elenco dei documenti da inserire nella busta “A – Documentazione amministrativa, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- f) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- g) procedura dedicata al sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice dei contratti; ai soggetti sorteggiati verrà richiesta la comprova dei requisiti speciali, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando e disciplinare di gara (ivi compresi il requisito di cui all’art.95 del DPR n. 207/2010, nonché i requisiti dei progettisti di cui all’art. 263 del DPR n.207/2010), tramite il sistema AVCPass di cui all’art. 5 del presente disciplinare, **entro il termine perentorio di dieci giorni** di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

La commissione giudicatrice procede altresì, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal Casellario Informativo delle imprese istituito presso l’ANAC, secondo le modalità indicate all’art. 5 del presente disciplinare.

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni ed elementi richiesti a pena di esclusione dal bando e disciplinare di gara, di cui agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria, stabilita nella misura pari all’uno per mille del valore dell’investimento, ossia pari a € 2.028,15 (euro duemilaventotto/15). In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine di 7 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o gli elementi necessari. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante, formulata 38 ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e dell’art. 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti, costituisce causa di esclusione, fatto salvo il pagamento della sanzione.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’ora e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno 2 giorni prima della data fissata.

La commissione giudicatrice procede successivamente:

- a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali;
- b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell’Amministrazione Aggiudicatrice cui spetta provvedere, nei casi previsti dall’articolo 48, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006, all’escussione della cauzione provvisoria, ed alla segnalazione del fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Quindi, la commissione giudicatrice, procede, sempre in seduta pubblica, all’apertura della busta “**B - Offerta tecnica**” limitatamente ai concorrenti ammessi e verifica che siano presenti i documenti obbligatori richiesti, che siano stati presentati secondo le formalità prescritte dagli atti di gara e provvede all’ammissione ovvero, in caso negativo, all’esclusione del concorrente inadempiente dalla gara.

La commissione giudicatrice, procede, in una o più sedute riservate, alla valutazione della documentazione contenuta nella busta “**B - Offerta tecnica**” ed all’attribuzione a ciascuna offerta di un punteggio determinato sulla base del criterio di aggiudicazione e dei criteri e dei sottocriteri di valutazione e rispettivi punteggi e sottopunteggi, indicati nell’Art. 17 del presente disciplinare.

La commissione giudicatrice, in successiva seduta pubblica fissata in data che verrà comunicata a mezzo posta elettronica certificata indicata dai concorrenti ammessi alla gara, almeno 2 giorni prima della data fissata, procede alla lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica.

Procede, quindi, sempre in seduta pubblica all’apertura della busta “**C - Offerta economica**” e alla successiva verifica che nella stessa siano presenti i documenti obbligatori richiesti, presentati secondo le formalità prescritte dagli atti di gara e provvede all’ammissione ovvero, in caso negativo, all’esclusione dalla gara del concorrente inadempiente; procede altresì alla lettura dei valori e dei ribassi offerti.

Qualora la commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

La commissione giudicatrice, in una o più sedute successive e riservate, provvede all’attribuzione dei punteggi relativi all’Offerta economica sulla base del criterio di aggiudicazione e dei criteri e i sottocriteri di valutazione e rispettivi punteggi e sottopunteggi indicati nell’Art. 17 del presente disciplinare.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, nella stessa data o in data che verrà comunicata ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno 2 giorni prima della data fissata, procede infine alla dichiarazione dei punteggi attribuiti all'offerta economica e dei punteggi complessivi riportati da ciascun concorrente e quindi, sulla base dei punteggi così attribuiti, alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, tramite di essa, alla individuazione dell'aggiudicatario provvisorio.

La commissione, pertanto, al termine della seduta pubblica, prima di proclamare l'aggiudicazione provvisoria nei confronti del concorrente che ha riportato l'offerta con il punteggio complessivo più alto, procederà a verificare se la stessa risulti anormalmente bassa ai sensi di quanto previsto dall'art. 86, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 ovvero a valutare autonomamente se, in relazione ad elementi specifici, secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del Codice, essa debba comunque essere sottoposta alla procedura di verifica della congruità ai sensi delle disposizioni vigenti. Analoga verifica sarà comunque effettuata sulla **congruità del piano economico finanziario** presentato dal migliore offerente.

Le verifiche di congruità saranno condotte dal Responsabile del procedimento avvalendosi, ove necessario, della stessa Commissione giudicatrice incaricata dello svolgimento delle operazioni di gara e/o degli uffici della Stazione Appaltante.

A tal fine il Responsabile del procedimento procederà a sottoporre a verifica di congruità la prima migliore offerta anormalmente bassa, avendo comunque facoltà di procedere alla verifica di anomalia contemporaneamente nei confronti delle migliori offerte non oltre la quinta.

Si precisa, inoltre, che i termini che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 88 del Codice dei contratti, verranno assegnati ai concorrenti per la presentazione, per iscritto, delle **giustificazioni** ovvero di eventuali precisazioni, sono perentori. In caso di mancata risposta entro i termini prescritti, il Responsabile del procedimento procederà alle verifiche di congruità sulla base degli elementi agli atti di gara.

Nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica di congruità di cui agli artt. 86 e ss. del Codice dei contratti pubblici, **l'offerta del concorrente** che ha riportato il punteggio complessivo più alto risulti nel complesso incongrua, si procederà a escludere l'offerta stessa dalla gara e a convocare tempestivamente una seduta pubblica nel corso della quale darà comunicazione a tutti i concorrenti dell'avvenuta esclusione; si prenderà, quindi, in considerazione l'offerta del concorrente immediatamente successivo nell'ordine di graduatoria, procedendo ai sensi dell'art. 88, comma 7, del Codice fino a individuare la migliore offerta non anomala.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano gli artt. 86, 87 e 88 del Codice, l'art. 121 del Regolamento e le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità n. 6 dell'8 luglio 2009.

Il Presidente della Commissione procederà, quindi, all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto nei confronti del concorrente che ha presentato la migliore offerta risultata congrua.

La Commissione procederà alla verbalizzazione di tutte le operazioni di gara sopra descritte, ivi comprese le attività inerenti alla eventuale valutazione della congruità delle offerte, e alla trasmissione dei verbali.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni fissate nel disciplinare di gara.

Si precisa che la C.U.C. si riserva **il diritto di:**

- 1) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di **una sola offerta valida** qualora la stessa risulti tecnicamente idonea e conveniente;
- 2) in caso di offerte uguali procedere al sorteggio pubblico, dando dapprima preferenza all'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio qualitativo;
- 3) non procedere all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Come indicato nel bando di gara è previsto in favore del **soggetto promotore** il diritto di essere preferito al miglior offerente, ove lo stesso intenda **adeguare la propria proposta** all'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla gara. Il promotore potrà esercitare il **diritto di prelazione**, ex art. 153, comma 19, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. L'esercizio del diritto di prelazione consente al promotore di divenire concessionario, adeguando la propria originaria proposta progettuale all'offerta economicamente più vantaggiosa e dichiarando di impegnarsi ad adempiere le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento a **carico dell'aggiudicatario** dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta nei limiti specificati dall'art. 153, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 (**2,5% del valore dell'investimento**).

(Articolo 19)

ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà, pena la decadenza dall'aggiudicazione:

- a) prestare tutte le garanzie e le cauzioni previste all'Art. 9 del presente disciplinare;
- b) produrre all'Amministrazione le attestazioni di versamento delle imposte, tasse e diritti relativi alla stipula del contratto di concessione, poste a carico dell'aggiudicatario nei tempi e nelle modalità comunicate dalla Amministrazione Aggiudicatrice;

- c) produrre l'attestazione dell'avvenuto pagamento alla stazione appaltante delle somme all'atto della stipula del contratto per rimborso spese sostenute per pubblicazioni sui quotidiani e quant'altro previsto dalla normativa vigente;
- d) l'impegno a corrispondere all'Amministrazione le spese di onorario per collaudo in corso d'opera e finale che la stazione appaltante procederà ad affidare direttamente a professionista interno e/o esterno nonché le spese per l'incentivo di cui all'art. 92 del D.lgs. 163/2006.

(Articolo 20)

SOCIETÀ DI PROGETTO

A seguito dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario ha la facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. La società di progetto costituita diventa concessionario senza necessità di approvazione o autorizzazione. La società di progetto sarà unica responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della società di progetto nonché del concedente sono disciplinati dalla normativa vigente (art. 156, comma 3, del D.Lgs. 163/2006). La società di progetto dovrà avere un capitale sociale non inferiore a quello previsto dalla vigente normativa per la tipologia di società individuata. Ai sensi dell'art.156, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi del concessionario.

(Articolo 21)

CAUSE DI ESCLUSIONE

In base alle previsioni contenute dall'art. 46, comma 1-bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., la Stazione Appaltante escluderà i concorrenti dalla procedura di gara nel caso in cui gli stessi non rispettino le prescrizioni previste dal D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e da altre disposizioni di leggi vigenti nonché nei seguenti casi:

- qualora vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell'offerta;
- mancanza di integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione;
- per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

(Articolo 22)

INFORMAZIONI

L'Amministrazione Aggiudicatrice provvederà all'inoltro di tutte le comunicazioni e informazioni relative al presente procedura al recapito indicato da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione.

In particolare, l'amministrazione deputata all'affidamento della concessione assolverà agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 48 e 79 e seguenti del D.lgs. n. 163/2006 in una delle altre forme contemplate dall'art. 79 comma 5-bis del medesimo D.Lgs. n. 163/2006.

(Articolo 23)

AVVERTENZE

Si avverte che in caso di discordanza tra il progetto preliminare posto a base di gara ed il presente disciplinare prevalgono le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 5 novembre 2010, n. 207 ed ai fini dell'individuazione degli offerenti nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici, si procederà ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici.

Si procedere all'aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida, ai sensi dall'art. 69 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827.

I documenti da presentare dovranno essere prodotti nella prescritta carta da bollo, ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali venga assolto in modo virtuale.

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comporteranno esclusione della gara. Ne sarà fatta denuncia alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno degli offerenti fosse presente nella sala della gara.

Il Presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data del suo esperimento senza che gli offerenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo e di sospendere e differire le operazioni di gara informandone gli astanti.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile sin dall'aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

(Articolo 24)

STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

La stipulazione della convenzione avrà luogo entro sessanta giorni dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva della concessione sia divenuta efficace a seguito del controllo del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale, professionali e di capacità previsti dal bando e dal disciplinare e quelli previsti dalla normativa antimafia.

Il concessionario è tenuto, se richiesto, ad intraprendere il servizio oggetto della concessione anche in pendenza della stipulazione della convenzione, qualora ne sussistano i presupposti.

Qualora, in esito al controllo sul possesso dei prescritti requisiti e per ogni altro fatto imputabile al concessionario, la convenzione non fosse stipulata nel termine impartito della concedente, il rapporto resterà decaduto, con la decorrenza indicata dalla concedente in apposita comunicazione.

In tal caso, al concessionario spetterà la sola parte di prezzo corrispondente ai servizi regolarmente erogati sino alla decadenza della concessione, salvo il diritto della concedente al risarcimento del danno.

(Articolo 25)

FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione della convenzione per grave inadempimento del medesimo, l'amministrazione aggiudicatrice potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti della relative graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, e l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

(Articolo 26)

CONTROVERSIE

Qualora insorgessero controversie relative all'esecuzione della convenzione troverà applicazione l'art. 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.. È esclusa la competenza arbitrale.

(Articolo 27)

RICORSI

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Stacc. Salerno - Indirizzo postale: Largo San Tommaso D'Aquino 3, Città: Salerno (SA) – Codice postale: 84121 Telefono: 089226496 - Posta elettronica: sa ricevimento ricorsi cpa@pec.ga-cert.it; Indirizzo internet: <http://www.giustizia-amministrativa.it>

(Articolo 28)

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nell'offerta e nella documentazione verranno trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, nei limiti stabiliti della legge e dai regolamenti. Il trattamento dei dati potrà avvenire anche mediante strumenti automatizzati, e da parte di soggetti che gestiscano servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto all'ente, per conto e previa autorizzazione dello stesso. La comunicazione e la diffusione dei dati personali saranno effettuate nei confronti dei soli soggetti autorizzati da norme di legge o di regolamento, o dei soggetti pubblici (esclusi gli enti pubblici economici) per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in quest'ultimo caso previa comunicazione al Garante. L'offerente ha i diritti di cui al codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, da esercitare con le modalità ivi indicate.

Il conferimento dei dati personali richiesti dal presente disciplinare ha natura obbligatoria rispetto all'esperimento della gara.

(Articolo 29)

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, in vigore dal 07/09/2010 e, in particolare, a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- registrare sui predetti conti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni del contratto, di concessione;
- ad effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve riportare il codice identificativo di gara CIG 6665369480 e il codice unico di progetto CUP I83G15000460007;
- a comunicare alla concedente, entro 7 (sette) giorni dall'assegnazione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto di concessione verrà risolto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

(Articolo 30)
PUBBLICAZIONI

1. Albo Pretorio on-line Unione dei Comuni Alto Cilento;
2. Albo Pretorio on-line Comune di Agropoli (SA);
3. Sito internet della Stazione Appaltante: <http://www.unionedeicomunialtocilento.sa.it> alla sezione Bandi e Concorsi;
4. Sito internet della Stazione Contraente: [http://www.comune.agropoli.sa.gov.it/alla sezione Bandi e Concorsi](http://www.comune.agropoli.sa.gov.it/alla%20sezione%20Bandi%20e%20Concorsi);
5. Sito in internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: <http://www.serviziocontrattipubblici.it>;
6. B.U.R. Campania (solo bando);
7. G.U.R.I. (solo avviso);
8. G.U.U.E. (solo bando);
9. n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (estratto);
10. n. 2 quotidiani a diffusione locale (estratto).

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

Il bando di gara originale è depositato presso la Centrale Unica di Committenza all'indirizzo sopra specificato.

Il responsabile dell'affidamento
Geom. Sergio Lauriana

